

### 3) C.T.P. di Firenze

RGR 2924-2010 - AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TZB070100049/2010 RITENUTE ALLA FONTE LAVORO DIPENDENTE ANNO 2007, DEFINITO CON SENTENZA N. 98/20/2011 DEPOSITATA IL 10.05.2011

All'esito delle verifiche effettuate dal l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Toscana - di cui al P.V. del 13.05.2010, in data 29.07.2010 l'ufficio ha proceduto alla notifica dell'avviso di accertamento n. TZB070100049/2010 (protocollo n. A3/2010/323 del 27.07.2010) emesso ai fini delle ritenute alla fonte lavoro dipendente, in relazione all'esercizio 2007, portante richiesta di maggiori imposte per € 1.133.770 oltre sanzioni ed interessi per € 1.585.430.

Con atto del 9/10.11.2010 la procedura ha proposto ricorso con il patrocinio della dott.ssa De Simone Saccà.

Con sentenza n. 98/20/2011 depositata il 10.05.2011 la CTP di Firenze ha integralmente accolto il ricorso promosso dalla procedura rideterminando le somme dovute nella misura di € 430.163, così come richiesto dalla difesa in sede di proposizione del gravame

Risultano tuttora pendenti i termini per l'appello.

Le somme, previa iscrizione a ruolo, costituiscono oggetto di insinuazione da parte dell'Agente della riscossione, cron. n. 338;

### 4) C.T.P. di Firenze

RGR 1746/2010 PROVVEDIMENTO DI FERMO AMMINISTRATIVO PROT. N. A4/2010/9376 DEL 17.03.2010, NON NOTIFICATO, EMESSO AI SENSI DELL'ART. 69 COMMA 6 DEL R.D. 2440/1923 DEFINITO CON SENTENZA N. 97/10/11 DEPOSITATA 24.05.2011

Con Provvedimento di fermo amministrativo prot. n. A4/2010/9376 del 17.03.2010, non notificato, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Toscana, ai sensi dell'art. 69 comma 6 del R.D. 2440/1923, richiedeva alle Pubbliche Amministrazioni destinatarie dell'atto (debitrici della Eutelia Spa) *"di sospendere il pagamento di eventuali somme dovute e debende alla società in parola (Eutelia Spa in A.S. - n.d.r.), fino alla concorrenza della sopraindicata somma di € 137.136.490,00"* asseritamente dovute per tributi iscritti a ruolo ovvero accertati e/o comunicati con avvisi di irregolarità.

Sostanzialmente con l'impugnato provvedimento controparte sottoponeva a "fermo" crediti commerciali vantanti dalla società in bonis per circa € 10.000.000 nei confronti delle seguenti Pubbliche Amministrazioni: Ministero degli Affari Esteri, Ministero dell'Interno, Ministero della Giustizia, Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Generale dello Stato L.G.F. - divisione VIII, Dipartimento

Amministrazione Generale dei Servizi, Dipartimento Politiche dello Sviluppo, Dipartimento per le Politiche Fiscali, Amministrazione dei Monopoli di Stato, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Ministero Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare, Ministero Infrastrutture e Trasporti, Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, Ministero Beni e Attività Culturali, Banca d'Italia, Agenzia del Demanio, Agenzia del Territorio, Agenzia delle Dogane.

In data 17.05.2010, la Eutelia Spa in bonis proponeva ricorso avverso il su menzionato atto con il patrocinio del dott. Galeotti Flori. Successivamente, con comparsa del 5.10.2010 la procedura si è costituita in giudizio con il patrocinio della dott.ssa De Simone Saccà.

Con ricorso del 27.10.2010 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Toscana – ha chiesto il riconoscimento al passivo del proprio asserito credito per il minor importo di € 4.329.775,84. In merito, in sede di deposito del Progetto di Stato Passivo, i Commissari hanno espresso parere sfavorevole al riconoscimento del credito al passivo della procedura (in quanto supportato da meri “avvisi di irregolarità”), oltre che al riconoscimento della chiesta compensazione *“stante l'assenza dei requisiti della reciprocità delle obbligazioni (atteso che i crediti vantati dalla procedura sono maturati nei confronti di soggetti diversi dall'Agenzia delle Entrate, aventi autonomia patrimoniale perfetta, distinta da quella dell'ente impositore istante), della certezza (stante l'interposto gravame proposto dalla procedura avverso gli atti impositivi e della riscossione sottostanti gli asseriti crediti genericamente richiamati nell'istanza di insinuazione) e della liquidità (in assenza del titolo dal quale l'asserito credito dovrebbe trarre origine)”*. Successivamente, a seguito dell'intervenuta notifica delle relative cartelle di pagamento (del 14 gennaio e 6 febbraio 2011, cfr. RGR 1022/11 E RGR 1242/11), detto parere è stato modificato in corso di accertamento del passivo concludendo per il riconoscimento del minor credito di € 2.545.432,26, in parte con riserva come da progetto in atti. **Fermo il parere sfavorevole alla chiesta compensazione**, in ordine alla quale dovrà esprimersi l'unico soggetto deputato a farlo: il Giudice Delegato.

Nelle more del giudizio, controparte, acquisito (e mal interpretato) il Parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, protocollo 26456 del 25.01.2011, con nota prot. 7128/11 – affermando che *“deve ritenersi realizzata la compensazione tra crediti dell'Agenzia delle Entrate e debiti del Ministero dell'Interno qualora anteriori alla dichiarazione dello stato di insolvenza per cui occorre procedere all'incameramento delle somme al bilancio dello Stato”*, ha chiesto al Ministero dell'Interno di *“versare la somma compensata (che sarà da voi quantificata in base alla predetta data di dichiarazione dello stato di insolvenza) mediante imputazione al capo 8 – Capitolo 1203/01 con la causale:*

compensazione con crediti dell'Agenzia delle Entrate - partita di ruolo n. 6DZ00003467/D". Con la predetta nota e con ulteriori note (prot. n. 7132/11, 7125/11 e 7124/11) indirizzate alle Pubbliche Amministrazioni appresso elencate l'Agenzia delle Entrate ha ordinato l'esecuzione di pagamenti in suo favore per il complessivo importo di € 5.952.634,26 (di gran lunga superiore all'importo del credito insinuato al passivo della procedura), ripartito come segue:

cliente	Credito al 31/07/10	Credito Compensato
	€ 8.110.585,70	€ 5.952.634,26
Banca d'Italia	€ 3.098.520,39	€ 2.746.756,42
Ministero dell'Interno	€ 569.468,36	€ 91.943,76
Ministero dell'Interno	€ 1.051.300,55	€ 226.200,00
Ministero Difesa	€ 3.391.296,40	€ 2.887.734,08

In pari data l'ente impositore ha revocato il provvedimento di fermo.

Al fine di evitare ogni pregiudizio alle ragioni del ceto creditorio, con atto notificato il 18.03.2011 la procedura ha intimato all'Agenzia delle Entrate la revoca dell'ordine di pagamento impartito alle Pubbliche Amministrazioni destinatarie del Provvedimento di fermo n. A4/2010/9376.

Con il medesimo atto ha diffidato tutte le Pubbliche Amministrazioni destinatarie del Provvedimento di fermo n. A4/2010/9376 a non dare corso ad alcun pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate in relazione alle somme dovute alla Eutelia Spa in Amministrazione Straordinaria, contestualmente provvedendo al pagamento di dette somme direttamente in favore dell'Amministrazione Straordinaria in persona dei Commissari.

Con Sentenza n. 97/10/11 depositata il 24.05.2011 la Commissione Tributaria, alla luce dell'intervenuta revoca del provvedimento impugnato, operata dall'Agenzia Entrate in data 9.03.2011, ha (necessariamente!) dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, contestualmente affermando che "l'eventuale contenzioso relativo alla compensazione non è oggetto della giurisdizione tributaria".

Su tale ultimo punto, si ritiene importante sottolineare che, solo con le osservazioni al progetto del 25.05.2011, l'Agenzia delle Entrate (mentre da un lato insisteva con la richiesta di compensazione dall'altro) ha formalmente comunicato che la compensazione è stata richiesta in relazione alla cartella di pagamento n. 007 2010 00108226 56, notificata il 14.05.2010 e portante iscrizione a ruolo della complessiva somma di € 13.085.546,60 per Iva 2008, dovuta in relazione alla cessione Agile.

Detta cartella - tuttavia - aveva già costituito oggetto di insinuazione non da parte dell'Agenzia bensì da parte di Equitalia (che, invece, non ha avanzato richiesta di compensazione; cfr. cron. N. 72 del 20.09.2010) e, in sede di progetto, è stata

riconosciuta al passivo della procedura, con riserva ex art. 55, per l'intero importo al lordo della compensazione.

Nelle richiamate osservazioni, l'Agenzia afferma che a fronte dei disposti incameramenti non ha ancora incassato nulla. Non può escludersi - tuttavia - che le P.A. destinatarie, in futuro, possano pagare quanto richiesto.

La questione è ancora all'esame dei C.S.;

#### 5) C.T.P. di Firenze

RGR 713/02 - CARTELLA DI PAGAMENTO N. 068/2001/06617567/73/000 EMESSA A CARICO DELLA BULL TELCO SPA (GIÀ BULL CONSULTING SPA, GIÀ LINE INFORMATICA SPA) PER € 18.321

DEFINITO CON SENTENZA N. 55/19/11 DEPOSITATA IL 9.05.2011

Avverso la predetta cartella è stato proposto tempestivo ricorso dalla Bull Telco con atto del 29.01.2002, depositato il 6.02.2002 ed iscritto al R.G.R. 713/2002.

Nel corso del giudizio la società ricorrente si è estinta a seguito di fusione per incorporazione nella Bull Italia Spa (CF: 09388300155) con atto del 12.03.2003, rep. 4496 Notaio Cortucci. Successivamente, con atto del 19.04.2007 (rep. 124586 Notaio Fabrizio Pantani), veniva stipulata la fusione per incorporazione della Bull Italia Spa in Eunics Spa e, dopo ancora, con ulteriore atto del 15.10.2007 (rep. 55362 Notaio Bucciarelli) veniva stipulata la fusione per incorporazione della Eunics Spa in Eutelia Spa.

Conseguentemente, con atto del 9.01.2011 la procedura ha riassunto il giudizio, dichiarato interrotto all'udienza del 6.12.2010.

Con sentenza n. 55/19/11 depositata il 9.05.2011 la CTP di Firenze ha annullato la cartella di pagamento in oggetto indicata.

Risultano tutt'oggi pendenti i termini per l'appello;

#### 6) C.T.P. di Firenze

RGR 3309/2010 - CARTELLA DI PAGAMENTO N. 007/2010/00223178/60 NOTIFICATA A MEZZO POSTA IL 12.10.2010, RECANTE ISCRIZIONE A RUOLO DEL COMPLESSIVO IMPORTO DI € 10.726.948,38

Con atto del 6.12.2010 la procedura ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 007/2010/00223178/60 notificata a mezzo posta il 12.10.2010, recante iscrizione a ruolo del complessivo importo di € 10.726.948,38 (di cui € 7.625.756,10 per ritenute d'acconto anni 2008 e 2009, € 2.287.984,82 per sanzioni, € 336.562,96 per interessi ed € 476.639,34 per compenso a carico del contribuente, oltre accessori e spese di notifica) asseritamente dovuto a seguito della liquidazione manuale della dichiarazione Modello 770/2009 e dei